

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 1957

(137^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegno di legge:

« Varianti alle vigenti norme sull'imposta generale sull'entrata » (1920) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag.	2515, 2516, 2517, 2519, 2520, 2521, 2523, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530
ASARO		2517, 2526
CENINI		2523
GIACOMETTI		2528
PESENTI		2520, 2521
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze		2515, 2518, 2520, 2521, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2530
RICCIO, Sottosegretario di Stato per il tesoro		2522, 2525
RODA		2516, 2521, 2522, 2525, 2526, 2527, 2528
TRABUCCHI, relatore		2516, 2517, 2518, 2520, 2521, 2522, 2523, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Asaro, Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, Giacometti, Guglielmone, Jannaccone, Marina Mariotti, Minio, Pesenti, Ponti, Roda, Schiavi, Spagnoli, Tomè, Trabucchi e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori De Luca Luca e Fortunati sono sostituiti rispettivamente dai senatori Valenzi e Boccassi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro Riccio.

BRACCESI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Varianti alle vigenti norme sull'imposta generale sull'entrata » (1920).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Varianti alle vigenti norme sull'imposta generale sull'entrata ».

Come i colleghi ricordano, la discussione di questo disegno di legge fu rinviata per consentire all'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze Piola di raccogliere presso il suo Dicastero gli elementi relativi alla perdita che subirebbe il bilancio dello Stato in conseguenza delle riduzioni previste dal disegno di legge in esame.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. In relazione alle delucidazioni richieste dalla Commissione, gli uffici del Ministero delle finanze, dopo aver fatto gli opportuni studi in merito, hanno fornito i seguenti elementi di risposta.

Viene premesso che non si ha la possibilità di stabilire con esattezza a quanto potrebbe ammontare la perdita di bilancio per effetto delle proposte riduzioni. Ma si tratta in ogni

caso di cifre modeste, tenuto conto che il campo di applicazione della legge proposta è piuttosto limitato perchè gli atti economici in essa contemplati si riferiscono a prodotti che non sono certo di largo consumo (fertilizzanti, fisarmoniche, macchine e pellicole fotografiche).

Si tratta più che altro quindi di un provvedimento che potrà avere molta più importanza dal punto di vista politico fiscale, anzichè economico fiscale.

Ad ogni modo, volendo dare un'idea, sia pure molto approssimativa, di quella che potrebbe essere la perdita di bilancio, si pensa che limitatamente ai fertilizzanti — per i quali tempo addietro si è avuto occasione di rilevare i dati statistici relativamente alla loro distribuzione nell'anno 1955 — il minor introito dovrebbe aggirarsi, a titolo indicativo, intorno alla cifra di 132 milioni di lire.

Per gli altri prodotti manca, invece, qualsiasi dato certo, ma si pensa che il sacrificio del bilancio dovrebbe, indubbiamente, essere ancor più modesto di quello relativo ai prodotti fertilizzanti.

D'altra parte, non è da escludere che alle riduzioni delle aliquote potrebbe conseguire, presumibilmente, una contrazione delle evasioni ed uno sviluppo maggiore delle contrattazioni, per cui, in pratica il minor gettito calcolato in astratto verrebbe a compensarli.

Ritengo, quindi, che l'aggravio che ne deriverebbe al bilancio non dovrebbe essere che molto modesto, se è vero che le contrattazioni potranno aumentare per il diminuito carico delle aliquote, e prevedendo anche le conseguenti contrazioni delle evasioni.

PRESIDENTE. Prego ora il senatore Trabucchi di voler riferire alla Commissione in merito al contenuto dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, con particolare riguardo alla misura percentuale del 2 e 3 per cento.

TRABUCCHI, relatore. La questione sta in questi termini: mentre la normale aliquota dell'imposta generale sull'entrata è del 3 per cento, con la legge 7 gennaio 1949, n. 1 articolo 5, è stato stabilito per quei fertilizzanti ed anticrittogamici specificatamente elencati, di ridurre l'aliquota al 2 per cento.

Con la proposta contenuta nel primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, la aliquota agevolata del 2 per cento viene applicata indistintamente a tutti i fertilizzanti; con il secondo comma del medesimo articolo 1 viene allargato l'elenco delle voci degli anticrittogamici ammesse all'aliquota ridotta del 2 per cento.

In merito a questo secondo comma, la Associazione dei coltivatori diretti aveva proposto di applicare la norma generale dell'aliquota ridotta del 2 per cento a tutti gli anticrittogamici, senza cioè limitarla a quelli specificatamente elencati. Il Ministero delle finanze ha però osservato che è necessario mantenere questa specifica elencazione, in quanto è difficile individuare gli anticrittogamici, e di volta in volta essi devono essere riconosciuti dai tecnici competenti, tanto più che giornalmente se ne producono nuovi tipi.

Per quanto riguarda il consumo che viene fatto in Italia di fertilizzanti e di anticrittogamici, è difficile poterlo determinare, essendo questo un settore in continuo movimento. Per inciso, aggiungerò che si è orientati, nella loro produzione, a fare largo uso di zolfo anche per incrementare il consumo che lascia molto a desiderare.

In merito al contenuto degli altri articoli del presente disegno di legge, si tratta di una serie differente di diverse disposizioni, a se stanti l'una dall'altra, essendo questa una legge che non ha una organicità fondamentale, ma ciascun articolo ha una propria individualità.

RODA. Mi dichiaro completamente favorevole a questo disegno di legge, trattandosi, con l'applicazione delle riduzioni proposte, di arrecare una limitata perdita per il bilancio dello Stato: circa 180 milioni per i fertilizzanti e di pochi milioni per gli altri prodotti.

Tutto quanto viene a dare sollievo al settore agricolo — e con il provvedimento in esame siamo in grado di andare veramente incontro all'agricoltura, come ad esempio nel campo dei fertilizzanti chimici —, mi trova consenziente e del tutto favorevole.

Per quanto concerne i consumi di questi prodotti, desidererei sottoporre alla Commissione alcuni dati che ho rilevato consultando i bollettini dell'O.E.C.E., nei quali vengono esposti

tra gli altri i risultati statistici sul consumo appunto di fertilizzanti azotati, potassici e fosfatici. Secondo tali dati statistici dell'O.E.C.E. l'Italia consuma kg. 41,500 di fertilizzanti all'anno (la media è riferita al triennio 1953-1956) per ettaro di terreno; la Francia ne consuma annualmente kg. 66; la Germania 70 kg.; l'Olanda 420 kg. vale a dire ne consuma dieci volte più di noi. Va tenuto naturalmente conto, riguardo al consumo che viene fatto in quest'ultimo Paese, della diversità di acclimatamento del terreno; tuttavia questi dati statistici stanno a dimostrare la grande differenza nel consumo di fertilizzanti esistente fra l'Italia e l'Olanda, e ciò denota a quale punto è arrivata in questo settore l'agricoltura nei Paesi Bassi, dove veramente la terra è arida e povera. Appare indispensabile quindi che anche nel nostro Paese, se vogliamo veramente procedere nella via del progresso agricolo, venga intensificato l'uso dei fertilizzanti chimici.

PRESIDENTE. Mi dichiaro del tutto consenziente con quanto ha esposto il senatore Roda. I dati statistici da lui riferiti in merito al consumo dei fertilizzanti negli altri Paesi sono molto significativi. Sarei però di questo avviso, riferendomi alle proposte del disegno di legge in esame: esaminiamo quali effetti potrà avere sul consumo dei fertilizzanti la proposta riduzione di aliquota. La lunga esperienza fatta mi rende ogni volta di più persuaso che i fenomeni economici delle traslazioni e delle oscillazioni non dipendono mai assolutamente dalle riduzioni o dalle evasioni di tasse od imposte. Perciò raccomando al competente Ministero di vedere quale incidenza potrà avere sul consumo dei fertilizzanti il beneficio che noi volentieri intendiamo apportare con la riduzione dell'imposta, affinché tale beneficio non si ripercuota esclusivamente a vantaggio di coloro che vendono i fertilizzanti.

TRABUCCHI, relatore. Ritengo che questo provvedimento che stiamo esaminando possa essere utile e che soprattutto rappresenti una linea d'azione: è noto che, specialmente nel Mercato comune, noi non avremmo la possibilità di continuare a sostenere i prezzi della agricoltura e dei prodotti agricoli come s.

vorrebbe: quindi con le riduzioni dell'aliquota dell'imposta proposte nel disegno di legge in esame si rientra nella linea che si vuole seguire, quella di facilitare la diminuzione dei costi.

ASARO. Ho seguito molto attentamente gli elementi esposti dal senatore Trabucchi a favore dell'applicazione a tutti i fertilizzanti dell'aliquota agevolata del 2 per cento. Però devo osservare che, mentre con l'articolo 5 della legge del 1949 si specificava l'elenco dei fertilizzanti e degli anticrittogamici ai quali era applicata la tariffa ridotta del 2 per cento, col disegno di legge al nostro esame sta avvenendo proprio il contrario: cioè, mentre si comprendono con una espressione generica tutti i fertilizzanti, si indica l'elencazione degli anticrittogamici. Non vorrei che con questo criterio si ricadesse per i fertilizzanti nello stesso inconveniente relativo alle sostanze anticrittogamiche. Proporrei perciò che fosse ripetuta anche l'elencazione dei fertilizzanti, così com'era nell'articolo 5 della legge del 1949.

TRABUCCHI, relatore. Per chiarire questo punto rileggo la relazione sul presente disegno di legge; in essa è detto:

« In materia di imposta generale sull'entrata i fertilizzanti e gli anticrittogamici hanno trovato una particolare disciplina a seguito della emanazione della legge 7 gennaio 1949, n. 1, che all'articolo 5 fissa, come è noto, nella misura agevolata del 2 per cento, la aliquota di imposta dovuta per il commercio e l'importazione dei detti prodotti.

La circostanza, però, che tale norma di legge contenga, altresì, una tassativa elencazione dei fertilizzanti ed anticrittogamici da assoggettare all'aliquota agevolata, ha portato, come conseguenza, che gli altri prodotti similari, non espressamente compresi nell'elenco, sono attualmente soggetti alla normale aliquota del 3 per cento.

Tale criterio di discriminazione, nel limitare, in sostanza, il beneficio fiscale solo ai prodotti tradizionali di quel settore produttivo, ha determinato una sperequazione di trattamento, che con l'evolversi della tecnica, particolarmente rilevante nel settore dell'industria chimica, si è sempre più accentuata a causa dell'impiego, quasi generalizzato, della

vasta gamma dei nuovi tipi di fertilizzanti ed anticrittogamici appositamente studiati per meglio adattarli alle esigenze tecniche ed ambientali della nostra agricoltura.

Un adeguamento alla nuova realtà economica e produttiva appare pertanto opportuno e necessario, per eliminare, soprattutto, ogni sperequazione ingiustificata nel trattamento fiscale di prodotti non dissimili nel loro impiego esclusivo.

A tale scopo è stata predisposta con l'articolo 1, comma primo, l'applicazione dell'imposta sull'entrata nella misura del 2 per cento per tutti indistintamente i fertilizzanti nazionali o di provenienza estera.

Con la eliminazione della precedente elencazione di tali prodotti, si è data alla norma quella maggiore ampiezza ed elasticità necessarie perchè la norma stessa possa, automaticamente, adattarsi ai risultati che, nelle ricerche per una maggiore produttività agricola, vengono conseguiti dall'industria chimica.

Con il secondo comma dello stesso articolo in esame, la medesima aliquota del 2 per cento è fissata per il commercio e la importazione dei prodotti anticrittogamici, nei cui confronti, però, è stato escluso il criterio indiscriminato ammesso per i fertilizzanti, a causa della possibilità di impiego dei detti prodotti anche in settori diversi da quello agricolo.

Tuttavia la precedente elencazione comprendente gli anticrittogamici tradizionali a base di rame e zolfo, è stata ampliata, includendo in essa altri prodotti simili aventi esclusivo impiego in agricoltura, prodotti la cui utilizzazione pratica ha fatto conseguire risultati particolarmente interessanti nella lotta contro gli attacchi crittogamici ».

Bisognerà quindi decidere se mantenere la parola « fertilizzanti » in senso generico, oppure specificarne l'elencazione.

Per quanto riguarda gli anticrittogamici, vale lo stesso identico concetto; riguardo questo prodotto, il Ministero è in continua incertezza, come ho già detto, perchè se ne producono quotidianamente nuovi tipi ed occorre di volta in volta l'opera dei tecnici competenti per la loro individuazione.

PIOLA. *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Mentre i fertilizzanti sono usati nella

agricoltura, i prodotti indicati nell'articolo 1 col termine generico di « anticrittogamici » sono usati anche in altri settori. E se per i primi il concetto di favorire la produttività agricola vale in senso generale, altrettanto non si può dire per i secondi che, ripeto, sono impiegati anche in settori non agricoli. Di qui l'orientamento dei tecnici del Ministero verso una differenza di trattamento ed una distinzione che altrimenti non avrebbero alcuna ragione d'essere.

TRABUCCHI, *relatore.* Leggo ora i pareri espressi dalla 8^a e dalla 9^a Commissione.

Il parere della Commissione agricoltura dice:

« Il disegno di legge in esame tende ad eliminare talune sperequazioni che si sono riscontrate nell'applicazione delle norme vigenti sull'imposta generale sull'entrata ed a chiarire ancor meglio situazioni non del tutto certe che hanno dato luogo a disparate interpretazioni.

Con particolare riferimento al settore agricolo sono presi in esame: il commercio dei prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici; il commercio di importazione e di esportazione di zucchero e di pelli non adatte alla pellicceria. Per quanto riguarda i fertilizzanti e gli anticrittogamici l'aliquota di imposta dovuta venne fissata nella misura agevolata del 2 per cento in virtù dell'articolo 5 della legge 7 gennaio 1949, n. 1. La norma però non è generale ma si riferisce esclusivamente ad alcuni prodotti in essa elencati. Si verifica pertanto che altri prodotti aventi le stesse caratteristiche e lo stesso uso, ma non compresi nell'elenco, sono gravati di un'aliquota del 3 per cento. Ne deriva una sperequazione che va eliminata. Vi provvede l'articolo 1, comma primo, del presente disegno di legge, che prevede l'applicazione dell'imposta sull'entrata nella misura del 2 per cento per tutti i fertilizzanti nazionali o di provenienza estera senza distinzione di sorta.

Tale criterio non può che essere favorevolmente accettato dalla 8^a Commissione nella speranza che gli agricoltori possano ricavare un vantaggio sia pure minimo.

Per quanto riguarda i prodotti anticrittogamici il secondo comma dell'articolo 1 stabilisce l'aliquota agevolata del 2 per cento per il commercio e l'importazione di determinati prodotti, ivi tassativamente elencati, partendo dal principio che detti prodotti hanno impiego esclusivo in agricoltura.

Vengono così esclusi altri prodotti efficientissimi per la lotta antiparassitaria in agricoltura sol perchè trovano impiego in altri settori.

La Commissione agricoltura ritiene che il trattamento di favore debba essere esteso indiscriminatamente a tutti gli anticrittogamici impiegati comunque in agricoltura contro i parassiti delle piante.

Per le provvidenze stabilite negli altri articoli, atteso lo scopo che con essi si intende raggiungere, quello cioè di agevolare il commercio di taluni prodotti che interessano l'agricoltura, la 8^a Commissione non può che esprimere parere favorevole ».

Il parere della 9^a Commissione (Industria) è così formulato:

La 9^a Commissione permanente del Senato della Repubblica, esaminato il disegno di legge n. 1920 dal titolo: « Varianti alle vigenti norme sull'imposta generale sull'entrata », prende atto che l'aliquota di favore del 2 per cento prevista dall'articolo 5 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, viene confermata dall'articolo 1 del disegno di legge in esame, avente una portata più elastica per quanto attiene i fertilizzanti, e che per gli anticrittogamici, attesa la possibilità di impiego degli stessi in attività industriali, si è ritenuto di mantenere ferma la precedente elencazione con l'aggiunta di anticrittogamici a base di *Zineb* di impiego attuale e verso i quali si stanno orientando le moderne ricerche; che al legislatore sarà sempre possibile seguire il progresso di questo settore e, ove occorra, ampliare la portata del provvedimento, fermo restando ogni possibilità di recupero dell'imposta con penalità, ove fossero distratti dall'impiego e trasformati.

Consiglia che venga incluso nello stesso trattamento di favore il diserbante a base di 4D per il largo impiego nell'agricoltura per la lotta contro le male erbe.

Per l'articolo 2 propone di includere nella aliquota del 3 per cento in abbonamento i parrucchieri e i barbieri classificati di lusso. In considerazione che la riduzione delle aliquote afferenti le entrate soggette all'abbonamento e particolarmente quella all'1 per cento per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota del 3, del 2 o dell'1 per cento ad ogni passaggio (comma « f » di detto articolo) non ha sortito gli effetti sperati in quanto risulterebbe che non si è raggiunto, neppure con approssimazione, l'adeguamento all'effettivo giro di affari e che il costo dello apparato burocratico si è, per questo servizio, considerevolmente elevato; suggerisce che venga riesaminato il problema per ricercare un provvedimento più rispondente ad evitare le evasioni e che riduca la spesa di esercizio.

Tenuto conto che gli apparecchi radio nonché i radio-grammofoni scontano l'aliquota normale del 3 per cento, consiglia di includere i fonografi e i relativi dischi allo stesso trattamento previsto dall'articolo 3 per le fisarmoniche, macchine fotografiche, ecc.

Nulla da eccepire sulle agevolazioni fiscali per favorire le nostre esportazioni, di cui all'articolo 4 del disegno di legge n. 1920, qualora tali agevolazioni corrispondano ad effettivi interessamenti generali.

Per la voce doganale 159, inclusa in detto articolo 4: « Zucchero di barbabietole e di canna » raccomanda di facilitare il consumo interno di questo importante alimento, tuttora limitato per le classi meno abbienti, e ciò con la riduzione del prezzo al consumatore.

Suggerisce inoltre la sostituzione all'ultimo periodo dell'articolo 4 delle parole: « ha effetto a decorrere dal 1° aprile 1957 » con le parole: « ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Con questi suggerimenti si esprime parere favorevole al disegno di legge ».

PRESIDENTE. Come si farà a distinguere i prodotti anticrittogamici destinati all'agricoltura da quelli destinati ad altri settori? Le ditte potrebbero applicare la riduzione anche ai quantitativi non destinati all'agricoltura: e l'agente che dovrà controllare come potrà accorgersene?

In questi casi la base del controllo è costituita da una fattura sulla quale si può scrivere quel che si vuole.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il controllo è difficile ma sempre possibile. D'altra parte credo che alle ditte non convenga correre il rischio di una multa soltanto per risparmiare l'1 per cento!

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'aliquota dell'imposta generale sull'entrata, dovuta per il commercio dei prodotti fertilizzanti di produzione nazionale e per l'importazione degli stessi prodotti di provenienza estera, è fissata nella misura del 2 per cento.

La medesima aliquota del 2 per cento è dovuta per il commercio e per la importazione dei seguenti prodotti anticrittogamici:

- Solfato di rame;
- Ossicloruro di rame ed altri anticrittogamici al 64 per cento di solfato di rame;
- Zolfo grezzo molito ed anche ventilato;
- Zolfo raffinato molito ed anche ventilato;
- Zolfo sublimato;
- Minerale di zolfo molito ed anche ventilato;
- Zolfi ramati;
- Zolfo raffinato in pani e cannoli;
- Altri anticrittogamici a base di Zineb, con contenuto minimo di Etilenbisditiocarbammato di zinco del 65 per cento, aventi esclusivo impiego in agricoltura.

È abrogato l'articolo 5 della legge 7 gennaio 1949, n. 1.

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 110, è sostituito come segue:

« L'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari, è stabilita:

a) nella misura del 4 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota dell'8 per cento ad ogni passaggio;

b) nella misura del 4 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffè, bar, sale da tè, sale da ballo, circoli, club ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di lusso;

c) nella misura del 3 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota del 5 per cento ad ogni passaggio;

d) nella misura del 3 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffè, bar, sale da tè, sale da ballo, circoli, club ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi di prima categoria;

e) nella misura del 2 per cento, per le vendite di libri usati;

f) nella misura dell'1 per cento per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota del 3, del 2 o dell'1 per cento ad ogni passaggio;

g) nella misura dello 0,50 per cento, per le vendite di prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota dello 0,50 per cento ad ogni passaggio ».

TRABUCCHI, *relatore*. L'articolo 2 riguarda l'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento e in particolare l'aliquota per la vendita di quei prodotti per i quali con la legge 4 marzo 1952, n. 110, l'imposta « a cascata » sull'entrata è stata portata dall'8 al 5 per cento, senza correlativamente provvedere alla riduzione dell'imposta in abbonamento.

Nei confronti poi dei ristoranti, bar, eccetera, si è provveduto a una distinzione in base alla loro classifica stabilendo la misura del 4 per cento per quelli di lusso e del 3 per cento per quelli di prima categoria.

La 9^a Commissione, nell'esprimere il suo parere sul disegno di legge, ha proposto di includere nell'aliquota del 3 per cento in abbonamento i barbieri e i parrucchieri classificati di lusso.

PESENTI. Ora quanto pagano?

TRABUCCHI, *relatore*. Se pagano in abbonamento, dovrebbero rientrare nel punto « f » dell'articolo 2 e pagare perciò l'1 per cento.

In sostanza si chiede che l'aliquota venga aumentata portandola globalmente al 3 per cento per i parrucchieri e i barbieri di lusso: per gli altri non si dice niente. Ora io non so se per la categoria esiste una classificazione ufficiale, così come esiste ad esempio per gli alberghi agli effetti della tassa di concessione.

PÉSENTI. L'accoglimento della proposta della 9ª Commissione costituirebbe quindi un aggravio per i parrucchieri e i barbieri di lusso.

PRESIDENTE. Che ne dice il Ministero delle finanze di questa proposta della 9ª Commissione?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Ministero non ha avuto alcuna notizia della proposta; conosco soltanto ora il parere dell'accennata Commissione, in quanto i pareri delle Commissioni non ci vengono comunicati perchè sono considerati atti interni.

I provvedimenti come quello in esame hanno un'incidenza nel futuro che è difficile stabilire e precisare *a priori*. E la formulazione degli articoli proposti dal Governo, è stata fatta sulla base di previsioni più o meno rispondenti alla realtà, ma che alla realtà si avvicinano il più possibile secondo gli studi in proposito compiuti. L'introduzione quindi di una variante, che non sia chiamata per ciò che riguarda i suoi effetti futuri, potrebbe determinare delle sorprese. Occorre tener presente che in questo campo è in atto un'evoluzione continua e che praticamente ogni sei mesi è necessaria una nuova legge per l'imposta generale sull'entrata che sposti le aliquote in relazione alle mutate condizioni del settore commerciale. Conviene dunque accontentarsi per il momento dei modesti vantaggi offerti dal provvedimento così come è stato proposto, salvo introdurne altri quando l'approfondimento degli studi e una più estesa raccolta di dati, potranno giustificarli.

Direi quindi di lasciare l'articolo 2 così com'è nel disegno di legge perchè dal punto di vista della produttività e del commercio rappresenta indubbiamente dei benefici per le categorie interessate, mentre invece non sappiamo quali sarebbero gli effetti determinati dall'introduzione di nuove norme sulle quali il Ministero non ha ancora compiuto gli studi necessari.

TRABUCCHI, *relatore*. Per comprendere esattamente la natura del provvedimento occorre tener presente la situazione che vuol sanare. A un certo momento, per alcune merci, l'aliquota dell'imposta « a cascata », cioè a ogni passaggio, venne portata dal 5 all'8 per cento e, correlativamente l'imposta in abbonamento, in base cioè al volume degli affari, che prima era del 3, venne portata al 5 per cento. Successivamente però per alcune di dette merci venne ripristinata la precedente aliquota per ogni passaggio, del 5 per cento, senza tuttavia provvedere contemporaneamente alla riduzione dell'aliquota per i casi in cui l'imposta veniva pagata in abbonamento.

Ora il Ministero, per evitare di dover procedere di volta in volta con particolari provvedimenti legislativi alle necessarie frequenti rettifiche, è venuto nella determinazione di proporre una norma generale, di applicazione — diciamo così, — automatica, che stabilisca una volta per tutte la correlazione che deve esistere tra le due forme di pagamento dell'imposta generale sull'entrata. E ciò senza prendere in considerazione i singoli prodotti, bensì in riferimento alle sole aliquote. Se per un prodotto l'aliquota normale o speciale dovuta per ogni passaggio è dell'8 per cento, s'intende senz'altro che se l'imposta viene invece pagata in abbonamento la corrispondente aliquota ridotta è del 4 per cento; se la prima è del 5, la seconda è del 3 per cento e così via.

Ripeto che lo spirito del provvedimento è soprattutto quello di evitare gli inconvenienti determinati dalle necessarie continue modifiche delle aliquote, stabilendo un'automatica correlazione tra le misure percentuali delle due forme di pagamento dell'imposta generale sull'entrata.

RODA. La materia è senza dubbio complessa e per se stessa richiede — come giustamente

ha osservato il relatore — continue modifiche. Ma ciò è un bene, perchè il commercio non può e non deve essere statico: non per nulla Mercurio è rappresentato con le ali ai piedi.

Sostiene il Governo che se a un dato momento l'imposta per ogni passaggio viene diminuita, è giusto e logico che venga diminuita anche l'imposta in abbonamento. Ma io non sono tuttavia del parere che si debba ad esempio ridurre l'imposta in abbonamento anche per le vendite degli orologi da tasca e da polso con cassa in oro o in platino, per le pelliccerie, eccetera, perchè — da quanto mi risulta — questo è proprio il campo che più si presta alla frode. Troverei più logico che si proponesse invece che per questi prodotti l'aliquota dell'imposta in abbonamento coincida esattamente con quella dell'imposta « a cascata », perchè l'abbonamento viene chiesto dal commerciante soprattutto per il motivo che gli toglie il fastidio di tenere un libro di carico e scarico e di dover applicare le marche ad ogni passaggio. L'abbonamento costituisce quindi una comodità e un tornaconto per il rivenditore tanto più che l'importo del volume degli affari che egli concorda con l'ufficio delle imposte è sempre inferiore a quello reale.

Perciò — concludendo — se l'aliquota dell'imposta in abbonamento viene ridotta rispetto a quella « a cascata », è chiaro che si aggiunge un altro vantaggio a quelli già derivanti dalla concessione di pagare l'imposta in abbonamento.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma anche quando l'imposta non viene pagata in abbonamento qualcosa sfugge o può sfuggire: basta che non venga registrata nel libro di carico e scarico...

RODA. Se si vuol parlare chiaramente, il Governo, con questa forma di abbonamento più estesa, si propone di creare una specie di assicurazione contro le frodi e le evasioni. Ma da parte mia intendo osservare che un'assicurazione del genere è troppo onerosa per le finanze dello Stato perchè se un rivenditore di coralli o di pellicce o di orologi con casse in oro concorda un giro di affari di venti milioni, ciò vuol dire che in realtà il suo giro d'affari è di almeno quaranta milioni.

Comunque, a parte questo, ripeto che il Governo offre già una grande facilitazione a detti rivenditori di oggetti preziosi — o se si vuole voluttuari — concedendo loro una forma di abbonamento che per lo stesso Governo rappresenta semplicemente una specie di copertura di rischio. Non comprendo quindi le ragioni per cui, proprio quando si va incontro a quei rivenditori con una facilitazione di carattere sostanziale quale è quella di poter pagare l'imposta in abbonamento, si debba anche concedere una riduzione dell'aliquota.

Non sono dunque d'accordo sugli ulteriori vantaggi contemplati da alcuni capoversi dell'articolo 2 e prego il Governo di tener ferme le aliquote ora vigenti, se naturalmente ritiene fondate le mie argomentazioni.

TRABUCCHI, *relatore*. Le osservazioni del senatore Roda, più che il disegno di legge in esame, riguardano i due criteri che sono alla base dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata, criteri affatto divergenti e che hanno i propri sostenitori i quali vorrebbero, gli uni che l'imposta fosse sempre pagata col sistema dell'abbonamento, gli altri con quello del pagamento a ogni passaggio.

I due sistemi non sono però perfetti e ciascuno di essi offre vantaggi e inconvenienti.

Per mio conto, in questo campo, non sono dalla stessa parte del Ministro delle finanze. Io sono tendenzialmente favorevole all'imposta pagata di volta in volta, il Ministro, invece, sta pensando di estendere l'altro sistema. E ciò anche per il fatto che, purtroppo, nei confronti dell'imposta generale sull'entrata la frode ha assunto sempre più gravi proporzioni e quindi si sostiene che in un certo senso è stata favorita dal sistema del pagamento « a cascata » che gli interessati, per vari motivi facilmente comprensibili e soprattutto per alcuni prodotti, trovano il modo di evitare con la necessaria conseguenza di costringere lo Stato a un apparato di controllo sempre più costoso e pesante. Applicando invece il sistema dell'abbonamento non soltanto le evasioni non possono aumentare, perchè l'imposta è quella che è e viene stabilita sulla base di un importo concordato, ma si elimina anche la necessità dei controlli.

Ora, che l'aumento della possibilità di evasione comporti necessariamente un aumento dei controlli è cosa pacifica: ne abbiamo sentito parlare a proposito di quella che per me è una vera pietra sullo stomaco e cioè dell'imposta applicata ai prodotti tessili che grava tutta, globalmente, sulla fabbricazione, perchè difficilissimo sarebbe arrivare al controllo delle vendite al minuto: la stessa cosa avviene per i cementi. In tutti questi casi, specialmente per le vendite al minuto e per certe prestazioni quali sono quelle dei barbieri, la persecuzione della frode diventerebbe costosissima perchè in pratica bisognerebbe assegnare una guardia di finanza al costante controllo di ogni operazione. Di qui la tendenza ad estendere il sistema dell'abbonamento il quale offre questi vantaggi: anzitutto elimina i controlli perchè, come si è già osservato, l'abbonamento viene fatto in base a una denuncia che dà luogo a una contrattazione e in seguito a un accordo con l'ufficio competente; inoltre, mentre l'imposta « a cascata » si paga di volta in volta e facilmente viene scaricata sul compratore, l'imposta in abbonamento viene invece pagata dall'intermediario ogni due mesi e, dovendo egli spendere il suo denaro, include tale uscita fra le spese generali; infine, l'aliquota dell'imposta in abbonamento ha tendenza a diminuire in quanto se è sufficientemente bassa si spera che il volume d'affari denunciato sia abbastanza vicino, se non alla realtà, almeno a qualche cosa che le somigli.

Date dunque tutte queste circostanze, si tende, ripeto, a estendere l'imposta in abbonamento e con aliquote più basse perchè in tal modo è più facile arrivare a valutazioni concrete e a contenere le evasioni che non col sistema dell'imposta a ogni passaggio.

Il punto fondamentale è di stabilire se la Commissione è favorevole al principio informatore del disegno di legge in discussione. Poichè tale mi sembra l'orientamento generale, è sempre possibile modificare la percentuale di imposta sull'entrata dovuta in abbonamento, in base al volume di affari per talune voci che si dovessero ritenere gravate da una esigua tassazione, senza rimettere in discussione la bontà e l'opportunità del provvedimento.

Il fatto che talune percentuali possano apparire ad un esame frettoloso piuttosto basse non deve peraltro far perdere di vista lo scopo primo del provvedimento, che è quello di indurre il commerciante ad una denuncia il più possibile vicina all'effettivo volume di affari registrato dalla propria azienda, denuncia necessaria per altre ragioni oltre che per l'applicazione della imposta sull'entrata. È evidente che i commercianti saranno maggiormente indotti a denunciare con fedeltà, sapendo di non incorrere in una tassazione elevata.

PRESIDENTE. Concordo sulla bontà del principio affermato dal provvedimento proposto dal Ministero delle finanze. In effetti, l'imposta sull'entrata pagata all'origine potrà conseguire gli scopi desiderati, cioè un minor numero di evasioni e un notevole risparmio nel sistema di controllo. Tuttavia ritengo che si debbano fare delle discriminazioni, nel senso che l'imposta in abbonamento è da approvarsi in determinati settori, quali ad esempio i tessili ed i cementi, ma non in altri. Non è da approvarsi, ad esempio, per taluni generi manifestamente di lusso, quali le pellicce, o per altri, quali gli orologi, che presentano la caratteristica di non percorrere più stadi dalla produzione al consumatore. In sostanza, per le pellicce e gli orologi si ha che il venditore è tassato in misura del 4 per cento, mentre il consumatore lo è per l'8 per cento. Per le pellicce il fatto potrebbe anche non preoccupare, trattandosi di un genere di lusso, ma è chiaro che non può essere condiviso il principio per cui il rivenditore ottiene praticamente una agevolazione, il compratore no.

TRABUCCHI, *relatore*. Evidentemente non si può stabilire una aliquota per ogni prodotto. Comunque, anche l'inconveniente lamentato fa parte di quel processo tendente a ridurre l'aliquota per incoraggiare la denuncia e quindi eliminare l'evasione. La discordanza in effetto è soltanto teorica, in quanto in pratica sul prezzo fissato è già compresa l'aliquota di imposta sull'entrata e quindi il compratore non è soggetto ad una tassazione esorbitante rispetto a quella del rivenditore.

CENINI. Sono anch'io del parere che il problema sollevato dal Presidente è solamente di

natura teorica. Infatti, i rivenditori non hanno mai avuto l'abitudine di stabilire con precisione quanto hanno pagato di imposta su di un determinato prodotto, al fine di rivalersi sul compratore. Pertanto non si porrà mai la condizione per cui un rivenditore introita una percentuale per imposta sull'entrata e poi versa allo Stato una parte di tale percentuale. I prezzi dei prodotti sono oramai in ogni settore comprensivi dell'imposta sull'entrata.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Negli interventi autorevoli e interessantissimi degli onorevoli Commissari e dell'onorevole Presidente, si sono fatte un po' di divagazioni, al di fuori dell'articolo 2 e del disegno di legge al nostro esame. Come ha bene spiegato il relatore, il legislatore con questo disegno di legge intende stabilire un rapporto automatico tra l'aliquota ad ogni passaggio e l'aliquota per abbonamento. Questo principio mi pare che non abbia trovato opposizione alcuna; viceversa si è discusso sulla differenza fra l'aliquota in abbonamento e l'aliquota ad ogni passaggio in rapporto a certi generi piuttosto che a certi altri. Questa, è vero, è materia opinabile: da taluni si ritiene che il sistema dell'abbonamento sia più confacente, ad un tempo, e all'Erario e al commercio. E non bisogna dimenticare che la politica tributaria deve tener conto di questi due fattori e non di uno soltanto: e, cioè, non soltanto di quello che è l'interesse dell'Erario, ma anche di quello che è l'interesse del movimento commerciale, che non bisogna comprimere.

A seconda della valutazione di questi due elementi si può desumere se il salto da 4 o 8 sia logico oppure eccessivo ed esagerato. E qui entrano in funzione quegli elementi psicologici cui ha accennato il relatore, e cioè l'allettamento che un abbonamento conveniente dà al commerciante, il quale di fronte ad una aliquota relativamente bassa è proteso ed incline a fare una denuncia del giro di affari più rispondente alla realtà. Inoltre il commercio riceve da questa aliquota in abbonamento indubbiamente una facilitazione, perchè il cliente singolo che acquista finisce per non pagare l'I.G.E. nel senso che l'imposta I.G.E. se la

carica il dettagliante venditore e non sta a fare per ogni singola operazione il calcolo di quello che ha speso per l'imposta.

Questa è una valutazione che porta a diversità di opinioni per tali scarti. Buono il sistema sul quale la Commissione si è espressa; ora si tratta di studiare la discrepanza tra l'aliquota ad ogni passaggio e l'aliquota in abbonamento. Il Ministero nel proporre il rapporto di 4 a 8, di 3 a 5, ecc. tra l'aliquota per ciascun passaggio e quella in abbonamento, a seconda di quanto è detto all'articolo 2, ritiene che lo scarto sia il più adatto e il più conveniente, perchè l'allettamento al contribuente, cui accennavo, gioca nel modo più favorevole. È questo il concetto al quale si è ispirato l'articolo 2. Ripeto, la materia in questo campo è opinabile: indubbiamente la aliquota per passaggio sarebbe forse più redditizia per l'Erario, che l'abbonamento. Io personalmente sono favorevole all'abbonamento, perchè sono convinto non vada tanto a danno dello Stato, quanto nell'interesse del commercio: togliere ad ogni balzello tutti quei fiscalismi che esso comporta, è indubbiamente un vantaggio per la produttività nazionale, la quale, in definitiva, riceve un beneficio che si riversa indirettamente anche sulle casse dello Stato.

Quindi l'abbonamento è una forma che evita le frodi o per lo meno le limita ed invoglia il contribuente ad essere più vicino alla verità e alla realtà nel denunciare il suo giro d'affari. Evidentemente l'abbonamento sottrarrà una parte di tributi, ma questa sarà sempre inferiore e minima rispetto alle evasioni se si mantiene il sistema dell'aliquota per passaggio. Sono concetti generali che possono trovare anche delle discordanze e delle disparità di pareri: però questo scarto fra l'aliquota ad ogni passaggio è frutto di studi e di esperienze che gli uffici tecnici hanno fatto.

Raccomanderei quindi alla Commissione di accettarli, così come sono stati introdotti nell'articolo 2.

Quanto all'osservazione fatta dal Presidente, mi pare che sia stata chiarita nel modo più preciso dal senatore Cenini e dallo stesso relatore, quando ha affermato che non è il caso di fare discriminazioni fra un oggetto e l'al-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)137^a SEDUTA (2 ottobre 1957)

tro; perchè se mai questa si potrà fare sulla tariffa base applicata agli oggetti di lusso o voluttari; ma una discriminazione nel rapporto fra aliquota in abbonamento ed aliquota di passaggio turberebbe l'armonia della norma.

PRESIDENTE. Veramente devo precisare che la mia osservazione era limitata a due casi specifici. Sulle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* non ho nulla da dire; mi ero limitato ad esprimere la mia perplessità per quello che riguarda le pelliccerie, dove non vi è che un passaggio solo. Mi si dice che il venditore ha pagato l'8 per cento di I.G.E.; ma chi acquisterà pagherà anch'egli l'8 per cento?

RODA. Non lo pagherà più; l'onere fiscale è già calcolato nel prezzo.

PRESIDENTE. C'è quindi rivalsa. Ma dal punto di vista morale ho l'impressione che nel commercio degli oggetti di lusso, proprio in quello cioè dove chi acquista può pagare la maggiore imposta, si finisca per frodare di più e pagare di meno.

RODA. Il 4 per cento in abbonamento diventa il 2, ma per una sola volta; mentre il riso, ad esempio, passa in 5 o 6 mani.

TRABUCCHI, *relatore*. Ma l'abbonamento è sempre per una sola volta.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se vi sono più passaggi, vi sono più abbonamenti.

RODA. Vi sono alcuni generi che hanno più passaggi, come il cuoio per calzature. Che cosa paga il cuoio di I.G.E.? L'1 per cento. Ebbene, nonostante la giusta bassa imposta per un genere di consumo popolare larghissimo, il numero dei passaggi è tale, per cui questa aliquota diventa certamente superiore a quella che è soltanto apparentemente alta, ma che discende attraverso le frodi.

Il concetto del Presidente — ch'io condivido in pieno — è giustissimo: ritengo infatti immorale che l'aliquota alta che dovrebbe colpire i generi voluttuari, diventi bassa attraverso le frodi.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei aggiungere un'osservazione: bisogna tener conto anche del « costo » per lo Stato delle indagini e dei controlli.

Attualmente abbiamo un numero limitato di controllori, che dovrebbe essere aumentato ogni giorno, perchè ogni giorno si allarga il settore da controllare, mentre l'abbonamento richiede meno controlli.

RODA. Mentre le considerazioni del sottosegretario Piola, esposte con la sua precisione e con la padronanza della materia che egli ha, mi hanno convinto sul piano generico (egli, infatti, ha detto che la materia è opinabile) e per quanto si riferisce al vantaggio dell'abbonamento sul pagamento dell'imposta ad ogni passaggio, invece la sua osservazione ultima non mi convince. Se esiste infatti un campo dove vi è la possibilità di controllo preciso è proprio il campo della pellicceria e degli oggetti di lusso. Vi cito un caso molto semplice ed evidente: ho comperato in piazza del Duomo a Milano quest'orologio Longines. Se c'è una merce controllata fino al centesimo è proprio quella degli orologi, poichè per ogni singolo oggetto vi è una bolletta che testimonia l'importazione. Questo orologio, che è merce voluttuaria, ha subito un solo passaggio: è giusto allora in pratica pagare un'imposta I.G.E. inferiore a quella di un genere di grande consumo popolare?

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il suo ragionamento è giusto, ma non si riferisce alla legge in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. Si tratta ora di vedere se è esatto il rapporto di 4 a 8 o se non sia il caso di portarlo da 5 a 8: lo schema della legge non si altera.

RODA. Mi pare che 4 sia troppo basso; sarei per il 5.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per questo dicevo che è opinabile. Questo 4 è stato meditato, mentre probabilmente, senza far torto al senatore Roda, quel 5 non è meditato se non genericamente.

PRESIDENTE. Il rapporto del 4 per cento in abbonamento rispetto all'8 per cento quale aliquota per passaggio, è un apprezzamento che il Ministero ha fatto sulla base di studi e di calcoli.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per questo ne raccomandavo alla Commissione l'approvazione. D'altra parte saremo chiamati a legiferare in questa materia incandescente che sa quante altre volte, specie se si arriverà ad ammettere il principio dell'automazione...

PRESIDENTE. La discussione è stata ampia e serena e possiamo ritenerci soddisfatti del lavoro compiuto, anche se permangono delle riserve sulla esiguità di talune percentuali. Peraltro, è stato chiaramente affermato il concetto che si tratta di una materia in continua fluttuazione, destinata perciò ad essere riesaminata e trattata secondo le esperienze e in base ai criteri del momento. Ritengo comunque opportuno che la Commissione si trovi concorde nel pregare i rappresentanti del Governo presenti alla seduta di rendersi interpreti presso il Ministro delle finanze e presso il Ministro del tesoro delle preoccupazioni manifestate nel corso della discussione e che non vi è dubbio hanno ragione di esistere. Non è la prima volta che si ravvisa la necessità di una tassazione particolare per i generi di lusso. Durante il ministero Giolitti sostenni in Parlamento la opportunità di procedere alla abolizione del prezzo politico del pane, recuperando il passivo che ne sarebbe derivato con i proventi di una imposta sui prodotti di lusso. Vorremmo che i Sottosegretari di Stato Piola e Riccio si rendessero particolarmente interpreti di tale nostra convinzione, così da prendere nel dovuto esame la proposta di un aumento della tassa sui prodotti di lusso allorchè la materia formerà oggetto di nuova trattazione.

RODA. Era mia intenzione di proporre alcuni emendamenti sostitutivi all'articolo 2, suggerendo l'opportunità di aumentare dal 4 al 5 per cento la misura dell'imposta dovuta per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota dell'8 per cento ad ogni passaggio, di cui al paragrafo a), e dal 3 al 4 per

cento la misura dell'imposta dovuta per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota del 5 per cento ad ogni passaggio, di cui al paragrafo c). Tenuto però conto delle argomentazioni addotte dai rappresentanti del Governo e soprattutto per la convinzione che si tratta di materia in continua evoluzione, che dovrà giungere ad una sistemazione organica, ritengo di non insistere e mi astengo dal formulare le citate proposte di emendamenti.

ASARO. Desidero ringraziare il Governo e la Commissione per lo sforzo compiuto, nella lodevole intenzione di approvare un provvedimento il più possibile rispondente alle attuali esigenze. Debbo peraltro confessare che non sono confortato dalla tranquillità circa le valutazioni di talune aliquote, particolarmente per la esclusione di tutti i prodotti anticrittogamici e di altri. Pertanto dichiaro che mi asterrò dal votare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(E approvato).

Art. 3.

L'imposta generale sull'entrata per gli atti economici relativi al commercio delle fisarmoniche, delle macchine fotografiche con o senza obiettivo, degli obiettivi per macchine fotografiche, delle pellicole e lastre sensibilizzate per fotografia e cinematografia, dei grammofoni, fonografi e dischi è dovuta nella misura del 3 per cento.

Resta in tal modo modificato l'articolo 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799.

TRABUCCHI, *relatore*. Con l'articolo 3 in esame le macchine fotografiche, già considerate oggetti di lusso, sono state giustamente portate sul piano di prodotti normali e assoggettate, al pari delle fisarmoniche nonchè degli obiettivi, delle pellicole e lastre per fotografia e cinematografia, all'imposta in abbonamento nella misura del 3 per cento. La 9ª Commissione permanente del Senato ha altresì proposto che nello stesso gruppo siano inclusi i fonografi e relativi dischi, dato che gli apparecchi

radio nonchè i radio-grammofoni scontano l'ali-quota normale del 3 per cento. Ritengo la pro-
posta quanto mai opportuna e pertanto invito
la Commissione ad approvare l'emendamento
aggiuntivo al primo comma dell'articolo 2, con-
sistente nell'includere le parole « di grammo-
foni, fonografi e dischi » nel sesto rigo, dopo
la parola: « fotografia e cinematografia ».

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le fi-
nanze*. Il Governo fa le sue riserve, non cono-
scendo l'incidenza che può comportare la ap-
provazione dell'emendamento aggiuntivo pro-
posto dal relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman-
da di parlare, metto ai voti l'emendamento ag-
giuntivo proposto dal relatore consistente nel-
l'aggiungere alle parole: « fotografia e cinema-
tografia » le altre: « e di grammofoni, fonografi
e dischi ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

(È approvato).

Art. 4.

Per i prodotti di seguito elencati, la resti-
tuzione dell'imposta generale sull'entrata al-
l'esportazione, di cui alla legge 31 luglio 1954,
n. 570, è determinata nella misura a fianco dei
prodotti medesimi indicata:

Voce doganale 159: Zucchero di bar- babetola e di canna	4 %
Voce doganale 480: Pelli di grossi bo- vini (buoi, vacche, tori) comprese quel- le di bufalo, rifinite o comunque la- vorate dopo la concia	3 %
Voce doganale 481: Pelli di vitello rifi- nite o comunque lavorate dopo la concia	3 %
Voce doganale 482: Pelli di equini rifi- nite o comunque lavorate dopo la concia	3 %

Voce doganale 483: Pelli ovine (agnel-
lo, agnellone, pecora, montone) rifi-
nite o comunque lavorate dopo la
concia

3 %

Voce doganale 484: Pelli caprine (ca-
preto, capra, caprone) rifinite o co-
munque lavorate dopo la concia

3 %

Voce doganale 485: Altre pelli rifinite
o comunque lavorate dopo la concia

3 %

Nella stessa misura è determinata, per i
suddetti prodotti, l'imposta di conguaglio di
cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570.

La disposizione di cui al primo comma del
presente articolo, concernente la restituzione
dell'imposta generale sull'entrata per l'espor-
tazione dello zucchero, ha effetto a decorrere
dal 1° aprile 1957.

TRABUCCHI, *relatore*. In considerazione del
particolare momento di sfavore, con legge 31 lu-
glio 1954 fu stabilito il rimborso dell'imposta
generale per quei prodotti trasferiti sui mer-
cati esteri, così da facilitare gli esportatori
nella concorrenza. Di contro, per le merci im-
portate fu stabilita una imposta di conguaglio,
rapportata all'imposta che su tali prodotti si
sarebbe dovuta corrispondere qualora fossero
stati posti in commercio in Italia. L'articolo in
esame comprende appunto i prodotti per i qua-
li si intende favorire l'esportazione, dato il pe-
riodo di ribasso del mercato, mentre per lo
zucchero, essendo cessate le condizioni di super-
produzione, si stabilisce il ritorno all'aliquota
del 4 per cento.

RODA. Il periodo di crisi per il settore del-
lo zucchero non si può affatto dire cessato. Se-
condo i dati pubblicati dall'O.E.C.E si ha in-
fatti che, contro i 17,1 di consumo annui *pro*
capite nel nostro Paese, stanno i 26 della Fran-
cia, i 27 della Germania, i 27,6 del Benelux, i
41,2 dell'Olanda, i 48,8 dell'Inghilterra. Anche
se si risponderà che nei Paesi citati sussistono
differenti condizioni di temperatura, le cifre
rese note stanno a dimostrare che la crisi del
settore degli zuccheri pretende altre soluzioni,
non i palliativi adottati.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La deduzione del senatore Roda non è affatto convincente, poichè non tiene conto del fatto che nel nostro Paese si fa largo consumo di frutta, quali ciliege, pere, mele, banane, le quali contengono una non indifferente percentuale di zucchero; è pure molto forte il consumo del pane.

RODA. Capita molto raramente di poter contraddire una tesi enunciata dal Sottosegretario di Stato Piola. Mi guardo bene pertanto dal lasciarmi sfuggire l'occasione di fargli notare che è in errore allorchè afferma che nel nostro Paese si fa un consumo di frutta maggiore di quello che si registra in Francia, Germania, Benelux e Inghilterra. Infatti, desumendo ancora i dati dalla pubblicazione dell'O.E.C.E., si ha che contro i Kg. 69,7 di consumo annuo *pro capite* di frutta in Italia, stanno i 62,8 della Germania, fortissima importatrice di frutta, gli 84,8 del Benelux e i 45,6 dell'Inghilterra.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. I dati sono effettivamente quelli di cui ha dato lettura il senatore Roda. Sono peraltro dati che non modificano la precedente affermazione, in quanto corre molta differenza tra la frutta dei Paesi nordici, coltivata in serre, e quella maturata al nostro sole mediterraneo, assai più ricca di zucchero.

GIACOMETTI. In Italia c'è effettivamente un largo consumo di frutta, però i settori agiati la possono acquistare e la massa operaria è costretta a rubarla. Comunque, a parte tale considerazione, dichiaro che voterò contro il proposito di favorire il settore dello zucchero perchè sappiamo benissimo che c'è una organizzazione degli zuccherieri che limita la produzione dello zucchero da barbabietola per fare poi il gioco della esportazione.

TRABUCCHI, *relatore*. Vorrei osservare che vi sono due punti da tener presente. Il punto di vista, le osservazioni del senatore Roda sono giusti; però credo che non bisogna fare i conti su un prodotto solo, perchè, come diceva il Sottosegretario Piola, si deve tener conto anche

delle frutta, ma ancora più delle frutta, bisogna tener conto del pane: pane e zucchero sono idrati di carbonio. E d'altra parte, non bisogna nemmeno dimenticare il vino, che rappresenta un'altra trasformazione degli idrati di carbonio. Non dico con questo che il nostro operaio mangi meglio dell'operaio inglese o tedesco: dal punto di vista dei grassi i nostri operai sono in svantaggio ma per quanto riguarda gl'idrati di carbonio sono in vantaggio.

Sarei ben lieto se si avesse un maggiore consumo di zucchero, ma non è in questa maniera che possiamo giudicare dello zucchero: il problema riguarda tutta la produzione agricola, la lotta tra i coltivatori di barbabietole per avere il prezzo che vogliono, quello dei vari sistemi di lavorazione e la situazione difficile creatasi tra gli stessi zuccherifici. Ma credo che in effetti, in questo momento, vi siano delle scorte che si cercano di eliminare.

GIACOMETTI. Artificiosamente create.

TRABUCCHI, *relatore*. Non direi; penso invece derivanti dal maggior prodotto; tanto è vero che sono già due anni che vengono limitate le colture di barbabietole.

Penso che si possa approvare l'articolo 4 escludendo l'ultimo comma, evitando cioè di dare la decorrenza dal 1° aprile 1957.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi rimetto alla Commissione per quanto si riferisce alla decorrenza stabilendola cioè secondo i principi giuridici generali.

PRESIDENTE. Ritengo che l'articolo possa essere approvato limitatamente al penultimo comma, in quanto bisogna anche tener presente che il disegno di legge è stato presentato nella seduta del Senato del 21 marzo. Proporrèi pertanto un emendamento soppressivo dell'ultimo comma.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Da parte mia vorrei proporre un emendamento aggiuntivo, prima dell'ultimo comma, al fine di inserirvi la « ex voce doganale 496 ». Gli operatori economici del settore delle pelli comuni da pellicceria hanno fatto presente che

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)137^a SEDUTA (2 ottobre 1957)

tali pelli costituiscono la materia prima base per la preparazione del conciato. È perciò giusta la speciale resa *una tantum* cui è assoggettata con l'8 per cento all'atto della vendita ai conciatori. Senonchè tale notevole onere, fanno presente gli operatori, si ripercuote in misura non indifferente sul prodotto finito e chiedono perciò che questa « ex voce 496 » dell'elenco doganale venga aggiunta all'articolo 4, assoggettandola all'aliquota del 3 per cento.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti il primo emendamento consistente nell'aggiunta della seguente voce doganale:

Voce doganale ex 496: Pelli da pellicceria preparate: a) pelli semplici: 2) altre b) tavole, sacchi, mappette, croci e simili: 2) di pelli altre . . . 3 %

(È approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento consistente nella soppressione dell'ultimo comma dell'articolo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta nel testo emendato e di cui do lettura:

Art. 4.

Per i prodotti di seguito elencati, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione, di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, è determinata nella misura a fianco dei prodotti medesimi indicata:

Voce doganale 159: Zucchero di barbabietola e di canna 4 %

Voce doganale 480: Pelli di grossi bovini (buoi, vacche, tori) comprese quelle di bufalo, rifinite o comunque lavorate dopo la concia 3 %

Voce doganale 481: Pelli di vitello rifinite o comunque lavorate dopo la concia 3 %

Voce doganale 482: Pelli di equini rifinite o comunque lavorate dopo la concia 3 %

Voce doganale 483: Pelli ovine (agnello, agnellone, pecora, montone) rifinite o comunque lavorate dopo la concia 3 %

Voce doganale 484: Pelli caprine (capretto, capra, caprone) rifinite o comunque lavorate dopo la concia . . . 3 %

Voce doganale 485: Altre pelli rifinite o comunque lavorate dopo la concia . . . 3 %

Voce doganale ex 496: Pelli da pellicceria preparate: a) pelli semplici: 2) altre b) tavole, sacchi, mappette, croci e simili: 2) di pelli altre 3 %

Nella stessa misura è determinata, per i suddetti prodotti, l'imposta di congruaggio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570.

(È approvato).

TRABUCCHI, relatore. Tempo fa, quando abbiamo trattato la questione dei tessuti *una tantum*, fra le varie questioni vi era quella delle pelli lanute (per la verità la questione riguarda un solo stabilimento di Verona). Gli importatori di pelli lanute acquistano pelli con la lana (e pochissime quantità delle altre qualità) le depilano, vendono la lana e lavorano le pelli. Ma agli effetti dell'imposta, si verifica il caso che mentre prima pagavano un'imposta sui tessuti normale, oggi vengono a pagare il 5 per cento, subendo un aggravio del 2 per cento, perchè hanno un passaggio soltanto. Per non toccare quel provvedimento, che ci veniva dalla Camera già approvato, decidemmo di rinviare la modificazione relativa all'introduzione di queste pelli lanute, dicendo che si sarebbe applicata una riduzione in modo che l'imposta sull'entrata del 2 per cento sulla lana, la pagheranno in meno quando introdurranno i cuoi. Debbo aggiungere, per chiarimento, che le pelli sono tanto più buone quanto meno sono ricoperte di lana. Proporrei pertanto di introdurre nell'articolo in esame la « ex voce 472 a » riguardante le pelli aventi lana di lunghezza non

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)137^a SEDUTA (2 ottobre 1957)

inferiore a centimetri 2,5 (perchè se di misura inferiore sono pelli buone) e fissare l'aliquota nella misura — gli interessati chiedevano l'1 per cento, ma capisco che è troppo bassa — del 2 per cento.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È un impegno morale che si era preso nella discussione, ma sulla misura dell'aliquota il Ministero si era riservato di decidere. L'aliquota dell'1 per cento non può essere accettata, mentre su quella del 2 per cento si può acconsentire.

PRESIDENTE. Il relatore propone inoltre di aggiungere il seguente articolo 5.

« L'aliquota della imposta generale sull'entrata dovuta all'atto della importazione dei seguenti prodotti:

Voce doganale ex 472/a - Pelli greggie ovini non buone da pellicceria, aventi lana di lunghezza non inferiore a centimetri 2,5 misurata sulle fibre al centro del groppone
è fissata nella misura del 2 per cento ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.